

DELIBERAZIONE 23 LUGLIO 2024
309/2024/R/COM

RINNOVO DELL'OFFERTA PLACET DI GAS NATURALE DI CUI ALL'ARTICOLO 2.3 DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 100/2023/R/COM RIVOLTA AI CLIENTI FINALI NON VULNERABILI (OFFERTA PLACET IN DEROGA) E ADEGUAMENTO DELL'ARTICOLO 18 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 555/2017/R/COM

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1304^a riunione del 23 luglio 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l'articolo 1 dal comma 59 al comma 82 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 come convertito con la legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 come convertito con la legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 come convertito con la legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 come convertito con la legge 20 maggio 2022, n. 51;
- il decreto-legge 1 marzo 2022, n.17, come convertito con la legge 27 aprile 2022, n. 34;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 come convertito con la legge 21 settembre 2022,

- n. 142 (decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 come convertito con la legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);
 - il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, come convertito con la legge 2 febbraio 2024, n. 1 (di seguito: decreto-legge 181/23);
 - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2002, n. 207/02 (di seguito: deliberazione 207/02);
 - la deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/GAS 64/09;
 - la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2013, 280/2013/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2014, 649/2014/A;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/COM);
 - la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2017, 783/2017/R/COM;
 - la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/COM e, in particolare, l’Allegato A alla medesima deliberazione (di seguito: Regolamento di funzionamento del Portale Offerte);
 - la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2021, 230/2021/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2021, 409/2021/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2022, 135/2022/R/COM;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 143/2022/R/COM;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 147/2022/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 148/2022/R/COM;
 - la deliberazione dell’Autorità 27 aprile 2022, 189/2022/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 209/2022/R/COM;
 - la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 296/2022/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 372/2022/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 11 ottobre 2022, 489/2022/R/COM;
 - la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2022, 637/2022/R/COM;
 - la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/COM (di seguito: deliberazione 100/2023/R/COM);
 - la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 102/2023/R/COM);
 - la deliberazione dell’Autorità 7 novembre 2023, 518/2023/E/GAS;
 - la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2023, 593/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 593/2023/R/GAS);
 - il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale);
 - il Testo integrato monitoraggio retail (di seguito: TIMR);
 - il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come da ultimo modificato e integrato

(TIVG);

- la determinazione del Direttore della Direzione Mercati Energia e del Direttore della Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia dell’Autorità 26 luglio 2023, DIME/DSME/1/2023;
- il Quadro strategico dell’Autorità per il quadriennio 2022-2025, approvato con deliberazione 13 gennaio 2022, 2/2022/A;
- il documento per la consultazione 23 maggio 2024, 200/2024/R/COM recante *“Interventi di aggiornamento ed efficientamento del Codice di condotta commerciale a vantaggio dei clienti finali di energia elettrica e gas naturale”* (di seguito: documento per la consultazione 200/2024/R/COM).
- il documento per la consultazione 18 giugno 2024, 247/2024/R/COM recante *“Rinnovo dell’offerta PLACET di gas naturale di cui all’articolo 2.3 della deliberazione dell’autorità 100/2023/r/com rivolta ai clienti finali non vulnerabili (offerta PLACET in deroga)”* (di seguito: documento per la consultazione 247/2024/R/COM).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95, perseguendo la finalità di promuovere la concorrenza, l’efficienza dei servizi, la trasparenza, la tutela dei clienti finali e la possibilità di migliori scelte da parte dei clienti medesimi, intesta all’Autorità il potere di:
 - emanare direttive concernenti la produzione e l’erogazione dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale, ivi compresa la vendita al dettaglio (articolo 2, comma 12, lettera h));
 - assicurare la più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi (articolo 2, comma 12, lettera i));
 - pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi (articolo 2, comma 12, lettera l));
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, codificando un assetto regolatorio definito dall’Autorità sin dalla deliberazione 207/02, ha ribadito il potere di quest’ultima di *“indic[are] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita e defini[re] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese [...] di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali”*, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità *“a tutela dei diritti degli utenti, anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”*;
- l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 164/00 (prima della sua soppressione) prevedeva che *“per i soli clienti domestici”*, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continuasse transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento (di seguito: servizio di tutela gas), ai sensi delle disposizioni del decreto-legge 73/07 richiamate al precedente punto;
- in ossequio alla legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, il servizio di tutela gas è cessato far data da gennaio 2024.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in attuazione delle disposizioni richiamate al precedente gruppo di considerati, con la deliberazione 100/2023/R/COM, l’Autorità ha stabilito, tra l’altro, le modalità per il superamento del servizio di tutela gas per i clienti domestici non vulnerabili a decorrere dall’ 1 gennaio 2024 ed i relativi obblighi informativi in capo ai venditori;
- il comma 2.3 della medesima deliberazione ha previsto, per i clienti riforniti nell’ambito del servizio di tutela gas non identificati come vulnerabili secondo le modalità della deliberazione 102/2023/R/COM e che non avessero sottoscritto un contratto di mercato libero al 31 dicembre 2023, che il venditore, dall’ 1 gennaio 2024, applicasse le condizioni dell’offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile di cui alla deliberazione 555/2017/R/COM con specifiche deroghe sia per le condizioni contrattuali sia per le condizioni economiche (di seguito: offerta PLACET in deroga); con particolare riferimento a queste ultime, la componente in quota energia, α , a copertura degli ulteriori costi di approvvigionamento e consegna del gas naturale al cliente finale, è definita dall’Autorità mentre la componente in quota fissa (€/anno), P_{FIX} , è definita liberamente dal venditore;
- la scelta delle condizioni contrattuali ed economiche di cui al precedente punto rispondeva all’esigenza di offrire ai clienti finali domestici non vulnerabili una protezione che non può più fare perno sulla tutela di prezzo (in coerenza con l’evoluzione normativa del mercato *retail* sancita dalla legge 124/17) bensì sulla possibilità per i clienti medesimi di confrontare più agevolmente le condizioni dell’offerta PLACET in deroga con quelle del servizio di tutela gas in cui erano riforniti; ciò in quanto la struttura delle condizioni dell’offerta PLACET in deroga è del tutto analoga a quella del servizio di tutela gas e si distingue solamente con riferimento al valore della componente fissa (nel servizio di tutela pari alla quota fissa della componente QVD);
- il comma 2.6 della deliberazione 100/2023/R/COM dispone altresì che l’offerta PLACET in deroga abbia una durata pari a 12 mesi, in coerenza con la disciplina delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/COM;
- il medesimo comma 2.6 prevede, inoltre, che alla scadenza della offerta PLACET in deroga (31 dicembre 2024), in assenza di recesso da parte di una delle parti ovvero in mancanza di una scelta del cliente finale, il venditore applichi a partire dall’ 1 gennaio 2025 le condizioni contrattuali ed economiche dell’offerta PLACET di gas naturale a prezzo variabile, previa una comunicazione di rinnovo, secondo le modalità e tempistiche di cui all’articolo 14 della deliberazione 555/2017/R/COM; in sintesi, il venditore, con un preavviso non inferiore a 3 mesi (quindi entro la fine di settembre 2024), comunica al cliente finale il nuovo prezzo (comma 14.1), pari al prezzo previsto dall’offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale commercializzata dal venditore nel momento in cui viene effettuata la comunicazione (comma 14.2);
- qualora il venditore non effettui la comunicazione di cui al precedente punto con almeno tre mesi di preavviso, la deliberazione 555/2017/R/COM dispone che il venditore applichi al cliente finale, per i 12 mesi successivi, il prezzo minore tra quello

delle condizioni economiche in scadenza e il prezzo previsto dall'offerta PLACET commercializzata dal venditore alla data di attivazione delle nuove condizioni economiche (comma 14.6).

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- la temporaneità dell'offerta PLACET in deroga era stata individuata nell'ipotesi che, in 12 mesi, sarebbero state implementate ampie campagne informative finalizzate a sensibilizzare i clienti finali sul superamento dei servizi di tutela e sulle modalità con cui effettuare una scelta nel mercato libero;
- l'avvio di tali iniziative informative, disposte con il decreto-legge 181/23, è avvenuto a partire dal mese di maggio 2024; pertanto, gli effetti non si sono potuti ancora dispiegare completamente;
- questa considerazione ha indotto l'Autorità a valutare l'opportunità di una proroga di ulteriori 12 mesi delle condizioni dell'offerta PLACET in deroga, così da garantire più tempo al cliente per esercitare una scelta maggiormente informata e una partecipazione più attiva alle dinamiche del mercato libero senza precludere comunque al venditore la possibilità di proporre ai propri clienti attualmente titolari delle offerte PLACET in deroga altre eventuali offerte con condizioni economiche più vantaggiose rispetto a quelle delle offerte PLACET.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- alla luce delle precedenti considerazioni, con il documento per la consultazione 247/2024/R/COM, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti in merito al rinnovo dell'offerta PLACET in deroga per i clienti non vulnerabili che alla data di comunicazione del medesimo rinnovo non abbiano scelto un'altra offerta di libero mercato;
- in particolare, il documento di consultazione 247/2024/R/COM ha prospettato la modifica dell'attuale regolazione per prevedere che:
 - A. il venditore comunichi ai clienti non vulnerabili che alla data di comunicazione di rinnovo siano titolari delle offerte PLACET in deroga, il rinnovo (con effetto dall'1 gennaio 2025):
 - i. alle condizioni economiche dell'offerta PLACET in deroga per ulteriori 12 mesi (fino al 31 dicembre 2025), con eventuale adeguamento del valore della componente P_{FIX} rispetto a quello definito per l'anno 2024, qualora le condizioni della corrispondente offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale commercializzata alla generalità dei clienti al momento della comunicazione di rinnovo dovessero comportare una spesa annua stimata per il cliente finale maggiore rispetto a quella stimata applicando le condizioni dell'offerta PLACET in deroga come sopra indicato (sia nel caso del rinnovo alle stesse condizioni economiche vigenti fino al 31 dicembre 2024 sia nel caso dell'eventuale adeguamento della componente P_{FIX}); la facoltà accordata al venditore di adeguamento del valore della

- componente P_{FIX} tiene in considerazione il fatto che l'offerta PLACET in deroga è un'offerta di mercato libero, che le relative condizioni economiche non rappresentano pertanto una tutela di prezzo e che l'attuale valore della componente P_{FIX} è stato definito in un diverso contesto di mercato;
- ii. alle condizioni economiche dell'offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale commercializzata alla generalità dei clienti al momento della comunicazione di rinnovo, qualora esse dovessero comportare una spesa annua stimata per il cliente finale minore rispetto a quella stimata applicando le condizioni dell'offerta PLACET in deroga di cui al precedente punto i;
- B. la stima della spesa annua per effettuare i confronti tra l'offerta PLACET in deroga e l'offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale ordinaria commercializzata alla generalità dei clienti sia calcolata secondo i criteri del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte prevedendo inoltre che:
- i. per i clienti domestici, la spesa sia calcolata sulla base dei livelli di consumo della Scheda sintetica di cui all'Allegato 1 del Codice di condotta commerciale come definiti nel riquadro "Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)" di cui all'articolo 19 del Codice di condotta commerciale medesimo;
 - ii. per i condomini uso domestico, la stima della spesa annua sia basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella comunicazione che tengano conto anche dell'uso prevalente del gas naturale da parte del cliente;
- C. il venditore dia comunicazione al cliente finale delle nuove condizioni economiche secondo le modalità e le tempistiche dell'articolo 14, commi da 1 a 5, della deliberazione 555/2017/R/COM unitamente all'informazione circa la facoltà del cliente di scegliere un'altra offerta sul libero mercato con il medesimo o altro venditore; solo nel caso in cui venga proposto un rinnovo alle medesime condizioni economiche vigenti fino al 31 dicembre 2024, il venditore non sarà tenuto a illustrare i contenuti e gli effetti della variazione proposta (proprio in quanto le condizioni rimangono invariate), fermo restando l'obbligo per il venditore di comunicare tale rinnovo;
- D. l'Autorità effettui un monitoraggio, dei prezzi applicati a partire dall'1 gennaio 2025 ai clienti finali serviti nelle offerte PLACET in deroga, e una conseguente pubblicazione comparativa dei prezzi medesimi con riferimento ai soli soggetti obbligati ai sensi del TIMR.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in risposta al documento per la consultazione 247/2024/R/COM sono pervenute osservazioni da parte di 6 operatori, 4 associazioni loro rappresentative, 2 consumatori singoli e 2 associazioni rappresentative dei consumatori;
- gli operatori e le loro associazioni rappresentative, ad eccezione di una, hanno espresso

consenso, in linea generale, all'intervento prospettato dall'Autorità ed hanno avanzato le seguenti proposte relative ad alcuni aspetti implementativi:

- i. prevedere, in caso di conferma per il 2025 dell'offerta PLACET in deroga alle medesime condizioni economiche del 2024 o a condizioni economiche più favorevoli in termini di spesa annua, che la comunicazione di rinnovo possa essere inviata al cliente congiuntamente alla bolletta o tramite modalità digitali semplificate;
 - ii. in caso di rinnovo a condizioni diverse da quelle di cui al precedente punto i, adeguare le tempistiche di comunicazione in coerenza con quanto prospettato nel documento per la consultazione 200/2024/R/COM, nel quale l'Autorità ha ipotizzato la riduzione da 3 a 2 mesi del tempo di preavviso, in considerazione dei tempi ristretti per l'implementazione delle modifiche regolatorie;
- l'associazione rappresentativa degli operatori che si è detta contraria all'intervento prospettato nel documento per la consultazione 247/2024/R/COM ha evidenziato che:
 - i. il ritardo delle campagne informative non deve incidere sulle regole predefinite per non disorientare i clienti e non penalizzare gli operatori che hanno costruito le politiche di prezzo della PLACET in deroga considerando una durata annuale;
 - ii. gli orientamenti relativi alla stima della spesa annua e il monitoraggio dei prezzi applicati a partire dall'1 gennaio 2025 potrebbero sovraccaricare gli operatori di ulteriori adempimenti;
 - iii. sarebbe opportuno superare la previsione di effettuare una pubblicazione comparativa limitata ad un gruppo di imprese (ossia quelle rientranti tra i soggetti obbligati ai sensi del TIMR);
 - le associazioni rappresentative dei consumatori hanno espresso consenso all'intervento prospettato dall'Autorità ed una di esse ha proposto di specificare che non si debba applicare alla comunicazione di rinnovo delle offerte PLACET in deroga la disposizione di cui al comma 14.1 della deliberazione 555/2017/R/COM secondo la quale, fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del venditore.

RITENUTO CHE:

- in risposta all'osservazione pervenuta da un'associazione rappresentativa degli operatori in merito all'onere che deriverebbe ai venditori per effetto del monitoraggio dei prezzi applicati, occorre precisare che, come già fatto in occasione della precedente pubblicazione comparativa, il valore della componente P_{FIX} in vigore dalla predetta data viene estrapolato direttamente dal Portale Offerte, in quanto rientra tra le informazioni che, ai sensi della regolazione vigente, devono essere inviate al Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) per la pubblicazione sul portale medesimo;
- relativamente alla risposta della medesima associazione relativa alla possibilità che il calcolo della stima della spesa annua complichino e moltiplichino le attività dei venditori, occorre precisare che gli orientamenti prospettati non comportano aggravii per gli

operatori poiché, a regolazione vigente, il venditore è già tenuto a comunicare al cliente finale la stima della spesa annua rappresentata con le modalità di cui al comma 13.8, lettera d., del Codice di condotta commerciale, nonché (in caso di variazione in aumento dei corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso) l'indicazione dell'impatto di tali variazioni sulla spesa annua;

- in merito alle osservazioni delle associazioni rappresentative dei consumatori con riferimento al termine per la presunzione di ricezione della comunicazione di rinnovo, sia opportuno ribadire, come già evidenziato dall'Autorità nel documento per la consultazione 200/2024/R/COM, che dal combinato disposto degli articoli 1334 e 1335 del Codice civile consegue che, in caso di controversia circa l'efficacia delle variazioni unilaterali e dei rinnovi delle condizioni economiche dei contratti, grava sul venditore l'onere della prova dell'invio e del recapito degli atti menzionati all'indirizzo del destinatario e che la disposizione che considera, convenzionalmente, un tempo di 10 giorni per le esigenze di postalizzazione è connessa esclusivamente alla necessità di stabilire un termine a cui riferire la decorrenza del preavviso anche ai fini del riconoscimento al cliente finale dell'indennizzo di cui all'articolo 14 del Codice di condotta commerciale, qualora il suddetto termine di preavviso non sia rispettato.

RITENUTO, INOLTRE, CHE:

- sia opportuno implementare quanto prospettato dal documento per la consultazione 247/2024/R/COM, tenendo conto di quanto specificato nei punti successivi;
- in parziale accoglimento delle proposte degli operatori sia opportuno prevedere, in caso di conferma per il 2025 dell'offerta PLACET in deroga alle medesime condizioni economiche del 2024, che la comunicazione di rinnovo possa essere inviata al cliente congiuntamente alla bolletta in quanto funzionale ad una più efficiente applicazione delle nuove disposizioni, mantenendo tuttavia inalterate, a tutela del cliente finale, le vigenti modalità e tempistiche di preavviso di cui dell'articolo 14, commi da 1 a 5, della deliberazione 555/2017/R/COM, raccordato con le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 13 del Codice di condotta commerciale;
- in coerenza con la generale funzione di pubblicizzare e diffondere, anche attraverso pubblicazioni comparative, la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza nell'erogazione dei servizi (articolo 2, comma 12, lettera l), della legge 481/95), sia opportuno confermare l'orientamento relativo alla pubblicazione comparativa da parte dell'Autorità dei prezzi applicati a partire dal 1 gennaio 2025 ai clienti finali serviti nelle offerte PLACET in deroga disponendo tuttavia, in accoglimento della specifica osservazione, che tale pubblicazione riguardi tutti i venditori;
- sia opportuno rinviare al provvedimento di revisione del Codice di condotta commerciale che scaturirà dal procedimento di consultazione 200/2024/R/COM in corso, l'eventuale revisione delle disposizioni in tema di rinnovo dell'offerta PLACET, in coerenza con gli interventi regolatori che saranno assunti in quella sede

DELIBERA

1. di prevedere che il venditore di gas naturale, entro il 30 settembre 2024, comunichi ai clienti domestici di gas naturale non vulnerabili e ai condomini uso domestico che, alla data di predisposizione della comunicazione siano titolari delle offerte PLACET in deroga di cui al comma 2.3 della deliberazione dell’Autorità 100/2023/R/COM, il rinnovo, con effetto dall’ 1 gennaio 2025:
 - i. alle condizioni economiche dell’offerta PLACET in deroga per ulteriori 12 mesi (fino al 31 dicembre 2025), con eventuale adeguamento in aumento o anche in riduzione del valore della componente P_{FIX} rispetto a quello definito per l’anno 2024, qualora le condizioni della offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale commercializzata alla generalità dei clienti al momento della comunicazione di rinnovo dovessero comportare una spesa annua stimata per il cliente finale maggiore rispetto a quella stimata applicando le nuove condizioni dell’offerta PLACET in deroga;
 - ii. alle condizioni economiche dell’offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale commercializzata alla generalità dei clienti al momento della comunicazione di rinnovo, qualora esse dovessero comportare una spesa annua stimata per il cliente finale minore rispetto a quella stimata applicando le condizioni dell’offerta PLACET in deroga di cui al precedente punto i;
2. di disporre che la stima della spesa annua per effettuare i confronti tra l’offerta PLACET in deroga e l’offerta PLACET a prezzo variabile di gas naturale ordinaria commercializzata alla generalità dei clienti sia calcolata secondo i criteri del Regolamento di funzionamento del Portale Offerte, prevedendo inoltre che:
 - i. per i clienti domestici, la spesa sia calcolata sulla base dei livelli di consumo della Scheda sintetica di cui all’Allegato 1 del Codice di condotta commerciale come definiti nel riquadro “Spesa annua stimata in €/anno (escluse imposte e tasse)” di cui all’articolo 19 del Codice di condotta commerciale medesimo;
 - ii. per i condomini uso domestico, la stima della spesa annua sia basata su un livello di consumo e un profilo individuati dal venditore secondo criteri specificati nella comunicazione che tengano conto anche dell’uso prevalente del gas naturale da parte del cliente;
3. di prevedere che il venditore dia comunicazione al cliente finale delle nuove condizioni economiche secondo le modalità e le tempistiche dell’articolo 14, commi da 1 a 5, dell’allegato A alla deliberazione dell’Autorità 555/2017/R/COM con le seguenti precisazioni:
 - i. il codice offerta risultante dal rinnovo;

- ii. la stima della spesa annua, escludendo le imposte, distinta tra clienti finali domestici e condomini uso domestico, rappresentata con le modalità di cui al comma 13.8, lettera d. del Codice di condotta commerciale;
 - iii. in caso di variazione in aumento dei corrispettivi unitari non legati all'andamento dei mercati all'ingrosso, l'indicazione dell'impatto di tali comma 13.10 del Codice di condotta commerciale;
 - iv. l'informazione circa la facoltà del cliente di scegliere un'altra offerta sul libero mercato con il medesimo o altro venditore;
4. di prevedere che, solo nel caso in cui venga proposto un rinnovo dell'offerta PLACET in deroga alle medesime condizioni economiche vigenti fino al 31 dicembre 2024, il venditore possa allegare la comunicazione di cui al precedente punto 3. alla prima bolletta utile, anziché disporre un invio separato, e non sia tenuto a illustrare i contenuti e gli effetti della variazione proposta;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Servizi Monitoraggio Energia di procedere alla pubblicazione comparativa, sul sito internet dell'Autorità, del valore della componente P_{FIX}, determinata da tutti i venditori che forniscono clienti finali titolari di offerte PLACET in deroga, in vigore dall'1 gennaio 2025;
6. di modificare l'articolo 18, comma 18.1, lettera d. dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 555/2017/R/com, sostituendo le parole "ai clienti finali aventi diritto alla maggior tutela" con le parole "ai clienti finali domestici";
7. di pubblicare la presente deliberazione e l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 555/2017/R/com come modificato dal presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

23 luglio 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini